Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — ROMA - Sabato, 15 marzo 1930 - ANNO VIII — Numero 62

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo,* via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe,* Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.,* via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.,* via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo,* via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.,* Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio,* via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.,* Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò,* via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.,* via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe,* via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini,* piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando,* piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio,* via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »,* via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.,* Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.,* via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.,* Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi: Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi,* Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo,* viale San Martino, 45; *G. Principato: D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana,* Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale,* via Bocchetto, 8; *A. Vallardi,* via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola,* via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia,* via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote,* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves,* via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio,* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi,* via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio,* Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi,* via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza,* Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori,* via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale,* via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta,* via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt,* piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini,* via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli,* via degli Orfani, 88; *Maglione,* via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi;* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale,* vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi,* Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio,* Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini,* via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi,* piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin,* via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti,* piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda,* Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino,* via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi,* via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti,* via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi,* via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.,* piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.,* via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.,* via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci,* Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori,* via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli,* Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli,* Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato,* Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti,* via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani,* via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca,* via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla,* via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld,* piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier,* via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli,* Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele,* via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold,* Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana,* Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane:* Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 397.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1930, n. 115.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Frosinone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Frosinone nelle sedute del 19 giugno e 31 luglio 1929 per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni di quella Provincia;
Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Frosinone, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle sedute del 19 giugno e 31 luglio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 398.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 114.
Caratteristiche tecniche dei francobolli speciali emessi a ricordanza delle Fauste Nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2200, che autorizza l'emissione di speciali francobolli a ricordanza delle Fauste Nozze di S. A. R. il Principe Ereditario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli speciali emessi a ricordanza delle Fauste Nozze di S. A. R. il Principe Ereditario, nei tagli da L. 0,20, 0,50, 1,25, gravati gli ultimi due del sopraprezzo, rispettivamente, di cent. 10 e 25 a favore della Croce Rossa Italiana, sono stampati, in fotocalcografia, su carta filigranata con corona Reale.

La vignetta, delle dimensioni di millimetri 21 × 37, presenta, su fondo scuro, le effigie, a mezzo busto e di profilo, delle LL. AA. RR. il Principe Ereditario e la Principessa Maria del Belgio.

In alto, a sinistra di chi guarda, figura lo Stemma della Casa Regnante Belga ed a destra lo Stemma Sabaudo.

Al di sotto dello Stemma Belga risultano la data, su due righe, « VIII gennaio MCMXXX-VIII » e sotto alla data stessa il Fascio Littorio e l'indicazione del solo valore di affrancatura nel taglio da cent. 20, perchè privo del sopraprezzo, e quelle del valore postale e del sopraprezzo negli altri due tagli.

Nella vignetta vi sono due fasce chiare recanti, quella in alto, la leggenda « Poste Italiane » e, quella in basso, un disegno formato da sei nodi d'amore nel valore da cent. 20 e la dicitura « Pro Croce Rossa » negli altri due valori.

I tre francobolli sono stampati nei seguenti colori:

arancione quello da cent. 20;
bruno seppia quello da cent. 50 + 10;
azzurro quello da L. 1,25 + 0,25.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 59. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 399.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1930, n. 116.

Disciplina del servizio fitopatologico in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1926, n. 270;

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 94, che detta disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e disciplina i servizi relativi nel Regno;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere, in Tripolitania ed in Cirenaica, alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche vegetali ed animali conformemente alle disposizioni della legge predetta;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Tripolitania ed in Cirenaica il servizio fitopatologico con appositi uffici, con sede rispettiva a Tripoli e a Bengasi, che costituiscono sezioni dei locali Uffici agrari.

Art. 2.

Agli uffici fitopatologici sono preposti, in qualità di capi ufficio, tecnici specialisti e vi sono addetti tecnici, assistenti ed inservienti nel numero che verrà stabilito con decreto del Ministro per le colonie.

Tutto il personale comunque addetto ai servizi fitosanitari è compreso nel contingente numerico complessivo del personale assegnato ai servizi tecnici e speciali in Colonia stabilito dagli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 3.

Il Ministro per le colonie nomina il personale tecnico quando questo sia assunto a contratto secondo le norme del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355. Il detto personale può anche essere tratto dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e foreste e in tal caso è comandato in Colonia con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quelli per l'agricoltura e foreste e per le finanze.

Art. 4.

Con decreto del Governatore, su proposta dei capi ufficio di ciascuna Colonia, sono istituite, nei centri agricoli più importanti, delegazioni fitopatologiche che dipendono dai rispettivi uffici fitosanitari.

I delegati fitopatologici prestano la loro opera gratuitamente e sono scelti tra gli impiegati designati dal Governatore, o, in loro mancanza, tra i militari dei Regi corpi delle truppe coloniali, messi a disposizione dai rispettivi comandi, su richiesta del Governatore.

I delegati, prima di assumere l'incarico, seguono un corso di istruzione secondo le modalità stabilite dal capo dell'ufficio.

Art. 5.

Le delegazioni trasmettono le notizie, le informazioni e le osservazioni riflettenti lo sviluppo delle malattie e dei nemici delle piante nonchè il materiale infetto in esame, al rispettivo ufficio da cui dipendono.

Gli uffici fitosanitari possono corrispondere direttamente fra loro e con le dipendenti delegazioni e, agli effetti delle direttive tecniche, anche con il servizio fitosanitario del Regno dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il capo dell'ufficio fitosanitario, in conformità delle direttive del capo dei servizi agrari, impartisce le disposizioni

di servizio e le istruzioni; stabilisce il programma da svolgere; indica i metodi di lotta contro i parassiti e ne organizza le operazioni; esercita il controllo e la elaborazione delle osservazioni; cura la pubblicazione e la divulgazione, tra gli agricoltori, delle istruzioni che interessano la lotta preventiva e cura contro i nemici delle piante.

Art. 7.

Gli uffici fitosanitari, oltre alla esperimentazione dei metodi di lotta, alle cure ed alle disinfezioni dei prodotti agrari e agli studi biologici delle malattie e dei nemici delle piante, provvedono: all'ispezione periodica dei vivai di piante, stabilimenti orticoli e di preparazione e selezione dei semi; alla distruzione dei prodotti infetti da malattie e parassiti che sono pericolosi alle colture; alle visite fitosanitarie nei porti e nelle stazioni di confine; al rilascio dei permessi di circolazione in Colonia, di esportazione all'estero e di importazione delle piante, parti di piante e semi destinati alla coltivazione, allo scopo di impedire la introduzione e la diffusione delle malattie delle piante e dei parassiti pericolosi.

Art. 8.

I proprietari conduttori e i direttori di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi esistenti in Colonia, e tutti quelli che comunque commerciano piante, parti di piante e semi, destinati alla coltivazione, debbono essere muniti di apposita autorizzazione del Governatore, il quale la concede sentito l'Ufficio fitosanitario.

Art. 9.

In seguito alle ispezioni stabilite dall'art. 7 il Governatore ordina che i prodotti infetti non possano essere venduti o ceduti sotto qualsiasi forma, se non dopo le disinfezioni prescritte ed eseguite con pieno effetto.

La presenza di malattie o parassiti diffusibili o pericolosi può dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione di esercizio su conforme parere dell'Ufficio fitosanitario.

Contro la sospensione o la revoca dell'autorizzazione è ammesso il ricorso al Ministero delle colonie che si pronunzia, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la legge 3 gennaio 1929, n. 94.

Le ordinanze del Governatore, previste nei paragrafi precedenti, sono comunicate al Ministro per le colonie.

Art. 10.

Nel caso di infezioni pericolose, l'Ufficio fitosanitario può ordinare la distruzione parziale o totale del materiale infetto.

Nessun indennizzo è dovuto per gli alberi, le piantagioni e gli altri prodotti e materiali in genere che siano danneggiati o distrutti allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate contro le malattie o i parassiti pericolosi o diffusibili.

Il Governatore può concedere speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione delle presenti disposizioni, quando le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari coltivatori o di piccoli coloni o fittuari che lavorino direttamente i fondi danneggiati.

Art. 11.

I proprietari conduttori e i direttori di vivai di piante, stabilimenti orticoli ed altri esercizi autorizzati debbono denunziare all'Ufficio fitosanitario, che ne dà immediata comunicazione al Governatore, il cambiamento di ubicazione o l'ampliamento di vivai e di locali, nonchè la comparsa di malattie o parassiti o di indizi della presenza di essi, ai fini della vigilanza per l'applicazione delle presenti disposizioni.

La mancata denunzia è punita con l'ammenda fino a lire mille e può dar luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 12.

Gli addetti al servizio fitosanitario hanno facoltà di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltivazione e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante, parti di piante e semi, nonchè negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare o meno la presenza di malattie o parassiti, e, in caso, di provvedere alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante e semi e materiali, comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi.

Eguale facoltà di accesso hanno i predetti tecnici e loro dipendenti a tutte le stazioni ferroviarie e marittime e a bordo dei piroscafi e dei relativi magazzini, carri e stive per adempiere al servizio ad essi affidato, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.

Art. 13.

Il Ministro per le colonie, udito il Governatore ed il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante indicato all'art. 9, può, con proprio decreto:

a) sospendere od assoggettare a speciali restrizioni ó modalità la importazione ed il transito in Colonia di piante o prodotti vegetali ritenuti infetti;

b) fissare i porti e le stazioni di confine, per i quali soltanto può aver luogo l'importazione dall'estero in Colonia di piante vive, parti di piante, di semi e di altri prodotti vegetali;

c) vietare od assoggettare a speciali restrizioni o modalità la esportazione di piante, parte di piante e semi dai territori della Colonia nei quali sia stata accertata l'esistenza di malattie o parassiti diffusibili, sia per destinazioni ad altri territori della Colonia immuni, sia per destinazioni all'estero.

Nei casi di urgenza, il Governatore è autorizzato ad emanare i divieti previsti alla lettera *c*) salvo a darne immediata comunicazione al Ministro per la ratifica del provvedimento.

Art. 14.

Gli addetti al servizio fitosanitario ed alla vigilanza nei porti e nelle stazioni di confine hanno facoltà:

a) d'imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di esse e dei semi che ritenessero infetti, degli imballaggi, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo d'infezione;

b) di vietare la introduzione ed il transito in Colonia delle piante, parti di piante e di semi, che ritenessero infetti, secondo le norme dettate dal capo del servizio fitosanitario;

c) di vietare l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o

portanti germi di infezione, secondo le norme dettate dal capo del servizio fitosanitario.

Nessun indennizzo è dovuto per i danni causati dalla disinfezione e dai divieti previsti nel presente articolo.

Art. 15.

Il Ministro per le colonie, udito il Governatore ed il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante di cui all'art. 9, può, di volta in volta:

a) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante e l'impiego dei mezzi di lotta contro gli insetti e gli altri nemici delle stesse, nei casi in cui l'efficacia di essa dipenda dall'opera concorde di tutti gli interessati, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti o dei ritardatari;

b) formare o modificare l'elenco dei parassiti o delle malattie pericolose o sospette in esecuzione agli articoli 7 e 8;

c) prescrivere norme per impedire la diffusione delle malattie o per combatterle.

Art. 16.

I proprietari e i conduttori, a qualunque titolo, di terreni, in cui vi siano piante attaccate da malattie o parassiti diffusibili, possono riunirsi in consorzi volontari temporanei o permanenti.

La costituzione dei consorzi può essere resa obbligatoria dal Governatore quando la mancanza del consorzio stesso costituisca un danno o un pericolo per la difesa degli interessi agricoli generali o particolari dei singoli territori.

Le norme per la costituzione, l'amministrazione ed il funzionamento dei consorzi, saranno stabilite col regolamento.

Art. 17.

Il Governo coloniale può eccezionalmente, nei casi in cui lo stimi necessario per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere a sue spese alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie, gli insetti e gli altri nemici delle piante coltivate e può anche concorrere, fino alla metà, nelle spese di esecuzione della difesa stessa. La parte di tale spesa, a carico degli interessati, può essere anticipata dal Governo coloniale con le garanzie reali o personali necessarie per assicurarne il rimborso.

Art. 18.

Gli Istituti che esercitano il credito agrario in Colonia sono autorizzati a concedere ai consorzi obbligatori previsti all'art. 16 mutui per condurre direttamente operazioni di difesa contro i nemici delle piante coltivate e per l'acquisto di quanto occorra per le operazioni suddette. E' escluso, però, qualsiasi concorso o responsabilità da parte dei Governi coloniali nella stipulazione ed estinzione dei mutui stessi.

Art. 19.

Le contravvenzioni alle disposizioni relative alla difesa delle piante sono punite con l'ammenda da lire cento a lire duemila senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando o dalle leggi penali, quando il fatto costituisce reato in esse previsto.

Art. 20.

Alle spese di funzionamento degli uffici fitosanitari si provvede mediante apposito articolo iscritto sul bilancio di ciascuna Colonia.

Gli oneri comunque derivanti dall'applicazione del presente decreto dovranno trovare capienza nei fondi già assegnati alle Colonie stesse.

Art. 21.

Con decreto del Ministro per le colonie saranno approvate le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 63. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 400.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1930, n. 123.

Liquidazione del contributo scolastico suppletivo dovuto dal comune di Olba, per il periodo 1° luglio 1929-31 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1929 col quale, a decorrere dal 1° luglio 1929, fu revocato il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1917 che concesse l'autonomia scolastica al comune di Olba;

Veduto l'elenco dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° luglio 1929 nel Comune predetto: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Olba, della provincia di Savona, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1929-

31 dicembre 1933, nella somma di L. 800, indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 78. — FERZI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo 1° luglio 1929-31 dicembre 1933.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Totale
	Provincia di SAVONA.			
1	Olba	1	800	800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 401.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 117.

Autorizzazione al comune di Cologno Monzese a modificare la denominazione della frazione Malnido in quella di « San Maurizio al Lambro ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza con cui il podestà di Cologno Monzese, in esecuzione della propria deliberazione 22 giugno 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Malnido in quella di « San Maurizio al Lambro »;
Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Milano con la deliberazione 30 novembre 1929, adottata con i poteri del Rettorato;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cologno Monzese, in provincia di Milano, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Malnido in quella di « San Maurizio al Lambro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 64. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 402.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1930, n. 118.

Autorizzazione al comune di Castelnuovo d'Asti a modificare la propria denominazione in « Castelnuovo Don Bosco ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 10 dicembre 1929 con cui il commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Castelnuovo d'Asti, in esecuzione della propria deliberazione 28 maggio 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Castelnuovo Don Bosco »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Alessandria con deliberazione 6 luglio 1929;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castelnuovo d'Asti, in provincia di Alessandria, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Castelnuovo Don Bosco ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 65. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 403.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1930, n. 126.

Esecuzione dello scambio di note italo-francese del 3-4 ottobre 1929 circa i visti consolari dei certificati d'origine e delle fatture commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione allo scambio di note italo-francesi 3-4 ottobre 1929 circa i visti consolari dei certificati d'origine e delle fatture commerciali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione, a far tempo dal 1° dicembre 1929-VIII, è data allo scambio di note, intervenuto a Parigi tra la Regia Ambasciata italiana e il Ministero degli affari esteri francese, in data 3-4 ottobre 1929, circa i visti consolari dei certificati d'origine e delle fatture commerciali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 81. — MANCINI.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Direction des affaires administratives et techniques

Sous Direction des Chancelleries et du Contentieux

1er Bureau

Paris, le 3 octobre 1929.

Le Ministère des Affaires Etrangères a l'honneur d'accuser réception à l'Ambassade d'Italie de sa note n. 4461 du 5 août 1929 concernant le visa des certificats d'origine et les factures consulaires dans les conditions ci-après:

« Le visa consulaire des certificats d'origine accompagnant des marchandises d'une valeur égale ou inférieure « à cinq cents francs sera gratuit. Si les marchandises sont « d'une valeur supérieure à cinq cents francs, le visa sera « taxé à vingt-cinq francs. Le visa consulaire des factures « sera soumis aux mêmes règles.

« Seront dispensés du visa consulaire les certificats d'ori- « gines délivrés par un service d'Etat (en France, les Bu- « reaux des Douanes, en Italie, les Bureaux des Douanes, « les conseils et les offices provinciaux de l'Economie Na- « tionale) et dûment revêtus du sceau du service duquel ils « émanent. Les Douanes auront cependant le droit de re- « fuser de tels certificats dans le cas où la suspicion de leur « authenticité leur paraîtra fondée ».

Cet accord entrera en vigueur le 1er décembre 1929.

La présente note et l'accusé de réception de l'Ambassade d'Italie constitueront l'accord précité.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*:
FANI.

AMBASCIATA DI S. M. IL RE D'ITALIA
PARIGI

N. 5465.

Paris, le 4 octobre 1929.

Par sa note du 3 octobre 1929 le Ministère des Affaires Etrangères a bien voulu faire savoir à l'Ambassade d'Italie qu'il acceptait le texte suivant de l'accord sur le visa des certificats d'origine et des factures consulaires:

« Le visa consulaire des certificats d'origine accompagnant « des marchandises d'une valeur égale ou inférieure à cinq « cents francs sera gratuit. Si les marchandises sont d'une « valeur supérieure à cinq cents francs, le visa sera taxé à « vingt-cinq francs. Le visa consulaire des factures sera « soumis aux mêmes règles.

« Seront dispensés du visa consulaire les certificats d'ori- « gine délivrés par un service d'Etat (en France, les Bu- « reaux de Douane, en Italie, les Bureaux de Douane, les « conseils et les offices provinciaux de l'Economie Natio- « nale) et dûment revêtus du sceau du service duquel ils « émanent. Les Douanes auront cependant le droit de re- « fuser de tels certificats dans le cas où la suspicion de leur « authenticité leur paraîtra fondée. »

Le Ministère des Affaires Etrangères, en proposant la date du 1er décembre 1929 pour l'entrée en vigueur de cet accord, proposait aussi que l'accusé de réception de l'Ambassade d'Italie de la note précitée, constituerait l'accord en question.

L'Ambassade d'Italie, en prenant acte de ce qui précède, a l'honneur d'informer le Ministère des Affaires Etrangères qu'elle accepte aussi bien le texte de l'accord et la date de son entrée en vigueur, que la forme de sa constitution.

Ministère des Affaires Etrangères
Sous Direction des Chancelleries et du Contentieux

PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*:
FANI.

Numero di pubblicazione 404.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 127.

Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, in virtù del quale il Governo del Re fu autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme riguardanti l'Istituto nazionale per l'educazione e la istruzione degli orfani dei maestri elementari e direttori didattici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 82. — MANCINI.

Testo unico.

Art. 1.

(Art. 1 legge 26 giugno 1913, n. 836;
art. 1 R. decreto 17 marzo 1927, n. 469).

L'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici, eretto in ente morale con legge 5 luglio 1908, n. 391, ha la sua sede in Roma ed è amministrato da un Consiglio direttivo composto:

a) di un presidente, nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per la educazione nazionale;

b) di quattro maestri o direttori nominati dal Ministro per la educazione nazionale;

c) di un rappresentante dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza;

d) di un rappresentante del Ministero della educazione nazionale.

Il Consiglio dura in ufficio tre anni: i suoi membri sono rieleggibili.

Esso costituisce nel suo seno una Giunta composta del presidente e di due membri con l'ufficio di preparare i lavori, di curare la esecuzione delle sue deliberazioni e di provvedere direttamente nei casi d'urgenza, salva la ratifica del Consiglio stesso.

Art. 2.

(Art. 2 legge 26 giugno 1913, n. 836; art. 1 decreto-legge Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 939; art. 1 R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764).

L'Istituto provvede ai suoi fini:

a) con il contributo dello Stato;

b) con il provento d'una ritenuta percentuale mensile di L. 0.70 sull'ammontare netto degli stipendi dei direttori didattici e degli insegnanti elementari di ruolo, tanto delle scuole amministrate dai Regi Provveditorati agli studi, quanto di quelle amministrate dai Comuni;

c) con i lasciti, le donazioni ed ogni altro provento.

Tutte queste somme, che formano il fondo per l'istruzione e per l'educazione degli orfani, sono versate alla Cassa depositi e prestiti, la quale ne assume gratuitamente la gestione, provvedendo al loro migliore impiego.

Art. 3.

(Art. 3 legge 26 giugno 1913, n. 836; art. 2 decreto-legge Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 939; art. 2 R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764).

È costituito un fondo di copertura degli oneri vigenti che, in aggiunta alla prima dotazione della somma equivalente al valore capitale dei benefici in corso di godimento a favore degli orfani ai termini dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 939, riceverà annualmente una somma equivalente al valore capitale dei benefici di nuova concessione, aumentata degli interessi della somma accantonata precedentemente. Da tale fondo sarà detratto l'ammontare delle somme pagate nell'anno per i benefici degli orfani.

Ogni quinquennio si procederà mediante un bilancio tecnico alla determinazione del valore capitale dei benefici in corso di godimento e alle conseguenti rettifiche nell'ammontare del fondo di copertura degli oneri vigenti, accantonandosi L. 80,000 come fondo di riserva ordinario per ogni eventuale bisogno di cassa.

Art. 4.

(Art. 5 legge 26 giugno 1913, n. 836;
art. 6 R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764).

Nel bilancio del Ministero della educazione nazionale, per il mantenimento dei posti gratuiti nei due Collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni, sarà stanziata in ogni esercizio la somma relativa.

Art. 5.

(Art. 6 legge 26 giugno 1913, n. 836).

La riscossione della ritenuta indicata al precedente articolo 2, lettera *b*), è fatta con le norme e le condizioni riguardanti la riscossione dei contributi dovuti dagli Enti e dai maestri al Monte pensioni degl'insegnanti elementari, le quali per questa parte si estendono anche ai Comuni che hanno regolamento speciale per le pensioni.

Le relative multe e gli interessi di mora vanno a beneficio dell'Istituto.

Art. 6.

(Art 8, comma 1°, legge 26 giugno 1913, n. 836).

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

Art. 7.

(Art. 9 legge 26 giugno 1913, n. 836).

L'Istituto adempie ai suoi fini:

a) col conferimento dei posti di fondazione governativa e di altra origine esistenti nei Convitti « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a beneficio degli orfani, nonchè di tutti quei posti e di quelle borse di privata istituzione, per i quali non sia diversamente disposto dalle tavole di fondazione;

b) col conferimento dei posti e delle borse di studio istituiti con i proventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 del presente testo unico;

c) con l'esercizio dell'assistenza scolastica a mezzo dei Comitati di vigilanza, di cui agli articoli 12 e 13.

All'assistenza scolastica è assegnata una somma non superiore a un decimo delle somme impiegate in posti e borse di studio, detratti i posti di fondazione governativa e privata.

Art. 8.

(Art. 10 legge 26 giugno 1913, n. 836;
art. 3 decreto-legge Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 939).

Il conferimento dei posti e delle borse di studio ha luogo per concorso indetto e giudicato dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite dal regolamento in esecuzione del presente testo unico, fatta eccezione dei posti istituiti dai Comuni, Provincie ed altri enti morali o da privati cittadini che nelle tavole di fondazione abbiano stabilite speciali norme per l'assegnazione del beneficio.

Il concorso viene bandito ogni anno entro la prima quindicina di aprile. I Comitati provinciali trasmetteranno all'Istituto nazionale, entro il 31 luglio, le istanze documentate dei concorrenti.

Il bando deve essere approvato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 9.

(Art. 11 legge 26 giugno 1913, n. 836; art. 3 R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1928, n. 1483).

Al concorso per i posti di studio sono ammessi gli orfani di uno od entrambi i genitori, quando non abbiano meno di sei anni compiuti, nè più di tredici al 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene bandito.

Le borse potranno essere conferite anche ad orfani che abbiano superato i tredici anni.

I vincitori dei posti e borse di studio ne godono fino a quando non demeritino per condotta e profitto, e non oltre la fine dell'anno scolastico in cui compiano il ventesimo anno di età.

Se prima di raggiungere tale età gli orfani beneficati siano stati o debbano essere iscritti ad un corso di studi superiori, ivi compresi quelli delle scuole fasciste di magistero per l'educazione fisica, il godimento del beneficio loro conferito potrà essere prorogato fino al compimento del corso medesimo, ma in nessun caso oltre il 23° anno di età. Tale proroga è subordinata al profitto che essi dimostrino di ritrarre dagli studi.

Art. 10.

(Art. 12 legge 26 giugno 1913, n. 836).

Gli atti e documenti per l'amministrazione dell'Istituto nazionale e per i concorsi di cui sopra sono esenti da bollo.

Art. 11.

(Art. 13 legge 26 giugno 1913, n. 836; art. 2 R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1548; art. 4 R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764).

L'ufficio di amministrazione dell'Istituto nazionale è costituito da un direttore di segreteria e da un impiegato d'ordine.

A coprire l'ufficio di direttore di segreteria è destinato, su richiesta del Consiglio direttivo dell'Istituto, un funzionario di gruppo *A* delle ragionerie centrali, di grado non inferiore al 9°. Il funzionario messo a disposizione dell'Istituto conserva tutti i diritti inerenti alla sua carriera e le informazioni sul suo conto sono date dal presidente dell'Istituto. Questo rimborserà all'Erario dello Stato le competenze spettanti al detto funzionario.

Con le norme del regolamento il Consiglio direttivo nomina l'impiegato d'ordine, al quale spetta il trattamento stabilito per gli applicati (Gruppo *C*, grado 12°) dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Gli aumenti periodici sono deliberati dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

L'impiegato è inscritto, a cura dell'Istituto, alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, a norma del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Art. 12.

(Art. 5 R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764).

In ciascuna città capoluogo di provincia è istituito un Comitato di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari, del quale fanno parte gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i maestri elementari della provincia e, nella sede di circoscrizione scolastica regionale, anche il Regio provveditore agli studi.

Ogni Comitato è diretto da un Consiglio composto dell'ispettore scolastico anziano, di un rappresentante del Comune capoluogo e di due insegnanti dello stesso Comune, nominati dal Regio provveditore, nonchè, per le sedi di circoscrizione scolastica regionale, dello stesso Regio provveditore.

I Consigli direttivi dei predetti Comitati risiedono rispettivamente presso l'ufficio del Regio provveditore agli studi o del Regio ispettore scolastico anziano, che ne sono i rispettivi presidenti.

Il Regio provveditore agli studi è anche incaricato della vigilanza sul funzionamento degli altri Comitati della propria circoscrizione.

Le cariche sono gratuite; però, qualora l'Istituto nazionale incarichi i membri del Comitato di vigilanza di accertamenti e di ispezioni determinate, può corrispondere loro il rimborso delle spese di viaggio e diarie, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, da emanarsi su proposta del Ministro per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 13.

(Art. 15 legge 26 giugno 1913, n. 836).

I Comitati di vigilanza adempiono ai loro fini:

a) col raccogliere fondi a beneficio degli orfani dei maestri elementari;

b) col fornire le necessarie informazioni al Consiglio direttivo dell'Istituto sugli aspiranti ai posti e alle borse di studio, nonchè su coloro che ne godono;

c) con l'assistere gli orfani residenti nella provincia e con il vigilare sulla loro istruzione ed educazione.

Art. 14.

(Art. 16 legge 26 giugno 1913, n. 836).

Il Ministro per la educazione nazionale, sentito il parere del Consiglio di Stato, ha facoltà di sciogliere con decreto Reale il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale, qualora esso, dopo esservi stato invitato, non si conformi alle norme del presente testo unico e del relativo regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'ente.

In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Regio commissario, le cui indennità restano a carico del bilancio dell'Istituto.

Entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento del Consiglio direttivo deve essere costituito il nuovo Consiglio.

Art. 15.

(Art. 17 legge 26 giugno 1913, n. 836).

I Convitti « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni, eretti in enti morali con Regi decreti 18 febbraio 1875, n. 2388, e 31 ottobre 1888, n. 3141, non fanno più parte dell'Istituto nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.
Delimitazione della zona soggetta a servitù aeronautiche intorno all'Aeroporto del Littorio (Roma)

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circostante l'Aeroporto del Littorio (Serpentara) e delimitata verso ovest dalla via Flaminia, verso sud dall'Aniene e dal Tevere, da tutte le altre parti da una poligonale parallela a quella che definisce i limiti dell'Aeroporto e distante da quest'ultima un chilometro, come dall'annessa carta topografica.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita dall'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà, sono demandate alla Sezione demanio 3ª Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvate con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(1345)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Cassano Magnago (Varese) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cassano Magnago (Varese) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cassano Magnago (Varese) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 339.

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1930.
Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della « Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 19 e 22 della legge 10 gennaio 1929, n. 65, concernente l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;

Di concerto con i Ministri per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della « Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria » è costituito dalle seguenti persone:

1. Paolucci on. prof. dott. Raffaele, deputato al Parlamento, presidente;

2. Pala on. Giovanni, deputato al Parlamento, presidente della Confederazione nazionale fascista delle imprese di trasporti marittimi ed aerei, vice presidente;
3. Magrini on. avv. Iginio Maria, deputato al Parlamento, presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, vice presidente;
4. Fornaciari dott. Bruno, prefetto del Regno, reggente la Direzione della sanità pubblica, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
5. Romanelli dott. Mario, ispettore superiore del Tesoro, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
6. Molfese Manlio, capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica;
7. Ingianni tenente generale Giulio, direttore generale della Marina mercantile, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
8. Simeone dott. Francesco, direttore capo di divisione in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
9. Castiglioni prof. dott. Arturo, e
10. Zino capitano Luigi,
in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista delle imprese di trasporti marittimi ed aerei;
11. Giardina on. dott. Giuseppe, deputato al Parlamento, e
12. Soldi dott. Teodoro,
in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;
13. De Nicola avv. Ettore, in rappresentanza degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni del lavoro della gente del mare e dell'aria;
14. Graziani avv. Bonaventura, prefetto del Regno, direttore generale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in rappresentanza dell'Opera medesima.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa predetta è costituito dalle seguenti persone:

Sindaci effettivi:

1. Romano dott. Salvatore, capo sezione, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
2. Tani avv. Emilio, in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista delle imprese di trasporti marittimi ed aerei;
3. Sigismondi comandante Perseo, in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;

Sindaci supplenti:

4. Baccaro dott. Alfonso, consigliere, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
5. Baragioli Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista delle imprese di trasporti marittimi ed aerei;
6. Cinelli Giorgio, in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

Roma, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per l'aeronautica:
BALBO.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(1375)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1930.

Contingenti dei prodotti delle piccole industrie libiche da ammettere in franchigia doganale nel Regno durante l'anno 1930.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250;
Di concerto con i Ministri per le colonie e per le corporazioni;

Determina:

Articolo unico.

I sottonotati prodotti della Tripolitania e della Cirenaica saranno ammessi alla importazione nel Regno, durante il 1930, in esenzione dal dazio doganale, entro i limiti del quantitativo a fianco di ciascuno di essi segnato:

1° Stuoie di Taorga, di Tagiura e di altre località, tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili)	Q.li	110
2° Tessuti di lana (baracani, coperte e simili)	»	70
3° Tessuti di cotone (baracani, coperte, tende, asciugamani e simili)	»	70
4° Tessuti di seta anche con fili di argento .	»	15
5° Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla	»	130
6° Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo.	»	80
7° Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:		
a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili	»	100
b) pantofole	Paia	5000
c) scarpe	»	3000
8° Oggetti di argento e di argenteria: scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, servizi per tavola, frustini con impugnatura ed oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia	Q.li	10
9° Oggetti d'avorio: collane, scatole, tagliacarte, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni	»	6
10° Collane d'ambra	»	2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

p. *Il Ministro per le colonie*:
LESSONA.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(1376)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. S-118.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sandrin Maria ved. di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Sandrin Maria fu Antonio Bagon e della fu Maria Konjc, nata a Jamiano il 15 novembre 1870 e residente a Pisino n. 234, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sandrin in « Sandrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Merna: Giuseppe, l'8 marzo 1893; Maria, il 25 aprile 1909; e Alessandra, nata a Pisino il 16 gennaio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(551)

N. T-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Turcinovich Giovanni fu Francesco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Canfanaro e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Turcinovich Giovanni fu Francesco e della fu Barbara Paris, nato a Canfanaro il 24 settembre 1878 e residente a Canfanaro, viale Roma, 146, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Turcinovich in « Turchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cleva Luigia di Giovanni e di Filippich Maria, nata a Canfanaro il 7 settembre 1889; ed ai loro figli nati a Canfanaro: Maria-Vittoria, l'8 maggio 1908; Giovanna-Luigia, il 20 giugno 1909; Giovanni-Giuseppe, il 21 agosto 1912; Stefania-Lucia, il 13 dicembre 1916; Luigi-Francesco, il 3 gennaio 1919; Giuseppe-Vittorio, il 23 dicembre 1921; Guglielmina Anna, il 3 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(553)

N. V-43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Vitcovich Francesco fu Nicolò;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Vitcovich Francesco fu Nicolò e della fu Duimovich Maria, nato a Cherso il 26 marzo 1863 e residente a Cherso, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vitcovich in « Di Vito ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Salvagno Antonia fu Vincenzo e fu Ivanovich Maria, nata a Cherso il 13 agosto 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(554)

N. R-77.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Rusgnach Olivo fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano

e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Rusgnach Olivo fu Giovanni e della fu Travan Giovanna, nato a Visignano il 18 marzo 1894 e residente a Pola, via Clivo San Francesco, 4, di condizione fabbro meccanico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rusgnach in « Rosignoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(557)

N. K-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hekich Giovanni di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Hekich Giovanni di Giuseppe e della Anna Stampulic (Stampulich), nato a San Pietro in Selve il 29 maggio 1878 e residente in via XX Settembre n. 32, di condizione velaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Hekich in « Eccoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(559)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1930-VIII, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 2318, che abroga due convenzioni stipulate con la Società Italiana di Servizi Aerei (S.I.S.A.) per l'esercizio di alcune linee aeree.

(1377)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica ha presentato al Senato del Regno nella seduta del 7 marzo 1930-VIII il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

(1378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 58.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.67	Belgrado	33.70
Svizzera	369.37	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.798	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.656	Norvegia	5.102
Spagna	234.45	Russia (Cervonetz)	87 —
Belgio	2.66	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.105
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	67.30
Romania	11.30	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso Argentino Oro	16.22	Rendita 3 % lordo	41.65
Peso Argentino Carta	7.11	Consolidato 5 %	80.15
New York	19.088	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.94	I Serie	74.575
Oro	368.30	II Serie	73.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 139.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 — Data: 16 novembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Di Pietro Giuseppe di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 90, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 5 ottobre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione: Di Rienzo Alessio per conto del comune di Scanno — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 129,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data: 23 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pignataci Aldo-Enzo fu Pasquale, domiciliato a Potenza, per conto di Fanuele Giuseppe fu Egidio ed altri, domiciliato a Senise — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 126, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione

i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1367)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 3995 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Gagliardi Carlo fu Francesco, domiciliato a Catania — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 2621 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Barilla Pietro fu Giacomo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 623 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Stedile Giuseppe fu Giuseppe — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 104955 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Levi Ettore, domiciliato a Milano — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 1253 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Sessa Vito fu Pasquale, residente a Nawark e domiciliato a Castelnuovo di Conzo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 1246 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Di Filippo Vincenzo fu Angelo, residente a Nawark e domiciliato a Castelnuovo di Conzo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 8596 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Galizzi Francescantonio fu Arcangelo, residente in Maropati (Reggio Calabria) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 3690 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Sapucci Tommaso fu Domenico, residente a San Clemente (Forlì) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 9094 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Primavera Arturo di Giulio, residente a Roma, via Appia Nuova, 205 — Capitale: L. 2400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 1286 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Doria Dario di Costantino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 82 — Numero del certificato provvisorio: 6726 — Consolidato 5 % — Data di emissione 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: D'Alfonso Vito di Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 89 — Numero del certificato provvisorio: 13417 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Novielli Pietro fu Michele, da Sannicandro di Bari — Capitale: L. 1500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(33)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 38611 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Iovino Gennaro fu Michele, domic. a San Gennaro (Napoli) — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 41 — Numero del certificato provvisorio: 13168 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Cefalo Clemente fu Domenico — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 47 — Numero del certificato provvisorio: 12589 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Torno Giuseppe di Carlo, domic. a Garzola (Como) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 14138 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Del Giusto Nazzareno fu Leopoldo, da Scrofiano (Siena) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 21664 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Bono Giacomo fu Francesco, da Oriano (Brescia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 11411 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Lenti Cesare fu Pietro, domic. a Genova-Sampierdarena — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 17599 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cuneo — Intestazione: Rossotti Felice fu Michele, domic. a Perlo Nuceto (Cuneo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 62 — Numero del certificato provvisorio: 1152 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Costi Achille fu Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 346 — Numero del certificato provvisorio: 68691 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Municipio di Mombello di Torino — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 ottobre 1929 Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6367)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ricevuta provvisoria emessa il 23-2-1925 dalla Sez. di R. Tesoreria di Genova pel depos. di una cartella al portatore consolidato 3.50 %	10132	5 —	*Lidia* Repetto di Antonio.	Repetto *Livia* di Antonio *minore sotto la p. p. del padre.*
Cons. 5 % »	303303 330156	3.175 — 355 —	Nascituri da Rissotto *Domenica o Rosa-Domenica* fu Luigi, moglie separata di *Danieli* Enrico fu Gaetano, dom. a Torino, rappresentata dal curatore Ricci Felice fu Gerolamo, con vincolo di devoluzione in mancanza della prole titolare a favore di Rissotto Luigi ed *Jole* di Ernesto fu Luigi e nascituri da quest'ultimo, dom. a Genova; di Ivaldi Giovanna, Ida e Catterina fu Domenico, dom. a Genova, e nascituri da Rissotto Colomba ved. Ivaldi Domenico, dom. a Genova.	Nascituri da Rissotto *Giovanna-Rosa-Domenica* fu Luigi, moglie separata di *Danielli* Enrico fu Gaetano, dom. a Torino, rappresentati dal curatore Ricci Felice fu Gerolamo, con vincolo di devoluzione, in mancanza della prole titolare, a favore di Rissotto Luigi ed *Ines vulgo Jole* di Ernesto e nascituri da quest'ultimo, dom. in Genova; di Ivaldi Giovanna, Ida e Catterina fu Domenico, dom. a Genova e figli nascituri da Rissotto Colomba fu *Luigi* ved. di Ivaldi Domenico, dom. a Genova.
»	416058	835 —	Figli nascituri da Rissotto *Rosita-Domenica* fu Luigi, moglie separata di *Danieli* Enrico ecc. come la precedente, con vincolo di devoluzione in mancanza della prole nascitura da quest'ultimo e ad Ivaldi Giovanna, Ida e Caterina fu Domenico e figli nascituri da Rissotto Colomba fu Luigi ved. di Ivaldi Domenico.	Intestata e vincolata come la precedente.
3.50 %	801905	1.148 —	Nascituri da Rissotto *Domenica* fu Luigi, moglie separata di *Danieli* Enrico, dom. a Genova; rappresentato ecc. tutto come la precedente.	Intestata e vincolata come la precedente.
Cons. 5 % Littorio	7892	30 —	Figli nascituri da Rissotto *Domenica* fu Luigi, moglie ecc. come la precedente, con vincolo di devoluzione in mancanza della prole titolare a favore di *Risotto* Luigi e *Jole* di Ernesto e nascituri da quest'ultimo e ad Ivaldi Giovanna, *Jole* e Caterina fu Domenico e nascituri da Colomba *Risotto* ved. di Ivaldi Domenico.	Intestata e vincolata come la precedente.
3.50 %	744750	105 —	Iacolino Leonarda di Antonio, ved. di Callea Gioachino, dom. a Favara (Girgenti); con usuf. vitalizio a Distefano *Rosa* fu Pasquale, moglie di Iacolino Antonio, dom. a Favara (Girgenti).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Distefano *Maria-Rosa* fu Pasquale, ecc. come contro.
Cons. 5 %	402211	225 —	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. a Torino; con usuf. vitalizio a Bruno *Giuseppe-Rolando* fu Giuseppe, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, moglie ecc. come contro: con usuf. vitalizio a Bruno *Rolando-Giuseppe* fu Giuseppe, dom. in Asti (Alessandria).
»	402205 402207	225 — 225 —	Bruno Michele / Bruno Edoardo } di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria); con usuf. vitalizio come la precedente.	Bruno Michele / Bruno Edoardo } di *Rolando-Giuseppe*, ecc. come contro e con usuf. vitalizio come la precedente.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	402213	225 —	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino); con usuf. vitalizio come la precedente.	Bruno Giuseppina di *Rolando-Giuseppe*, moglie ecc., come contro, con usuf. vitalizio come la precedente.
»	402209	225 —	Bruno Giuseppe di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Vaglio Serra (Alessandria); con usuf. vitalizio come la precedente.	Bruno Giuseppe di *Rolando-Giuseppe*, dom. come contro; con usuf. vitalizio come la precedente.
Buono Tesoro settennale 4ª serie	1044	Cap. 40.000 —	Rapetti *Giovanni-Maria* fu Stefano, minore sotto la p. p. della madre Denegri Maria fu Bernardo, ved. di Rapetti Stefano.	Rapetti *Carlo-Gian-Maria* fu Stefano, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	5885	285 —	Bardi *Francesco* fu Aristide o Evaristo, minore sotto la tutela di Bardi Domenico fu Pasquale, dom. in S. Pietro Vernotico (Lecce).	Bardi *Elviro-Francesco* fu Aristide, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1044)